

**A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO
SEZIONE DI RIMINI**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI RIMINI**

Bellaria Igea Marina 15 APRILE 2013

**CONVEGNO DI STUDI BILANCIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
2013**

**IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE**

Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nelle c.d. “operazioni straordinarie” le norme del codice civile prevedono specifici obblighi per il Collegio Sindacale con esclusivo riguardo a talune specifiche fattispecie (si veda *infra*).

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per le altre «operazioni straordinarie» il Collegio Sindacale:

- ✓ non ha specifici obblighi se non quello previsto - in linea di principio - dall'art. 2403 c.c.;
- ✓ deve, quindi, “*vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto*” da parte degli Amministratori con riguardo alle singole operazioni;
- ✓ non ha comunque l'obbligo di redigere una Relazione per l'Assemblea dei soci convocata per deliberare su operazioni di:
 - Trasformazione
 - Fusione
 - Scissione.

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

La verifica sulle rilevazioni contabili delle singole operazioni è obbligo del soggetto incaricato del controllo contabile, salvo il potere/dovere del Collegio Sindacale di procedere a verifiche strumentali alle sue diverse funzioni.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE «specifiche»

- ✓ **Riduzione del capitale sociale per perdite.**
- ✓ **Aumento del capitale sociale.**
- ✓ **Recesso del socio.**
- ✓ **Liquidazione.**
- ✓ **Trasformazione.**
- ✓ **Fusione e scissione.**

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

[Artt. 2446 e 2447 (s.p.a.) e artt. 2482 bis e 2482 ter (s.r.l.)]

- ✓ In presenza di perdite superiori ad un “terzo del capitale” gli Amministratori hanno l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci per deliberare gli “opportuni provvedimenti”;
- ✓ in caso di omissione da parte degli Amministratori l’obbligo di convocare “senza indugio” l’assemblea è del Collegio Sindacale.

ATTENZIONE A:

- ✓ la Relazione degli Amministratori;
- ✓ le “Osservazioni” del Collegio Sindacale.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

[Artt. da 2438 a 2444 (s.p.a.) e artt. da 2481 a 2481 ter (s.r.l.)]

- ✓ Con conferimenti in denaro (attenzione al sovrapprezzo che deve essere versato nelle casse sociali per intero).
- ✓ Con conferimenti in natura (attenzione alla perizia).

N.B.

Per le proposte di aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione è richiesto il parere del Collegio Sindacale

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Nei conferimenti in natura il compito valutativo cui sono chiamati i sindaci differisce in modo sostanziale da quello cui è invece chiamato l'esperto, nominato ai sensi dell'art. 2343 o 2465 del Codice civile, posto che:

- ✓ **l'esperto deve redigere una stima prudenziale la cui finalità è quella di attestare che il valore effettivo del bene conferito è senz'altro non inferiore all'incremento del patrimonio netto che si riflette sulla conferitaria;**
- ✓ **solo per le s.p.a. (art. 2441 del Codice civile) i sindaci (della società conferitaria) devono procedere a una valutazione comparata del valore effettivamente attribuibile al bene conferito e del valore attribuibile alla società conferitaria ante conferimento, posto che è da tale rapporto “a valori effettivi “ che discende la congruità o meno del prezzo di emissione delle azioni o quote della società conferitaria.**

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Conferimenti/Perizia:

- ✓ **nella perizia a fini del conferimento l'esperto deve applicare tecniche estimative improntate ad una particolare prudenza;**
- ✓ **nella perizia a fini della cessione l'esperto può ben tenere conto delle prospettive di gestione tenuto, delle "utilità" sia dell'acquirente che del venditore;**
- ✓ **contrariamente a quelle effettuate ai fini della cessione, la perizia ai fini del conferimento non si basa su considerazioni inerenti aspetti strategici e sinergie e nemmeno su mere potenzialità.**

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2427 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

- ✓ **Verifica della sussistenza di una delle “cause” inderogabili previsti dal codice civile ovvero di una delle “cause” previste dallo statuto.**
- ✓ **Criteri di valutazione delle azioni o quote del socio recedente.**
- ✓ **Comunicazione preventiva ai soci da parte degli Amministratori del valore di recesso della partecipazione nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (solo per s.p.a.).**
- ✓ **Convocazione dell’assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società in assenza di utili e riserve disponibili.**

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2427 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Il **Collegio Sindacale delle s.r.l.** deve verificare la sussistenza della causa che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso, vale a dire:

- ✓ cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- ✓ fusione o scissione;
- ✓ revoca dello stato di liquidazione;
- ✓ trasferimento della sede all'estero;
- ✓ eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- ✓ compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili.

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2427 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Nelle s.r.l. a differenza delle s.p.a.:

- ✓ **il socio ha diritto di recedere anche nel caso di dissenso sulle delibere di fusione e scissione a prescindere dal fatto che ne derivi una modificazione dell'oggetto sociale;**
- ✓ **non è previsto che il socio abbia il diritto di conoscere la determinazione del valore di recesso della propria quota nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea;**
- ✓ **il socio non può recedere solo parzialmente in riferimento alla propria quota di partecipazione.**

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2427 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Il Collegio Sindacale delle s.p.a. deve verificare la sussistenza della causa che legittima il socio ad esercitare il diritto di recesso, vale a dire:

- ✓ **la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;**
- ✓ **la trasformazione della società;**
- ✓ **il trasferimento della sede sociale all'estero;**
- ✓ **la revoca dello stato di liquidazione;**
- ✓ **l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;**
- ✓ **la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;**
- ✓ **le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.**

RECESSO DEL SOCIO

[Artt. da 2437 a 2427 quater (s.p.a.) e art. 2473 (s.r.l.)]

Nelle s.r.l. a differenza della s.p.a. si ritiene che non sia corretto - ai fini che qui interessano - utilizzare metodi di valutazione diversi dal “metodo patrimoniale” né tenere conto di eventuali “premi di maggioranza” o “sconti di minoranza”. FATTA SEMPRE SALVA L’AUTONOMIA DELL’ATTO COSTITUTIVO.

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2484 a 2496 (s.p.a.e s.r.l.)]

N.B.

L'abbandono dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 cod. civ. con conseguente applicazione dei «criteri di realizzo» solo in caso di cessazione dell'attività (OIC 5)

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2484 a 2496 (s.p.a.e s.r.l.)]

All'inizio della liquidazione:

- ✓ **verifica delle cause di scioglimento;**
- ✓ **convocazione dell'assemblea dei soci;**
- ✓ **nomina dei liquidatori e definizione dei poteri).**

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2484 a 2496 (s.p.a.e s.r.l.)]

Durante la fase di liquidazione:

- ✓ **bilancio iniziale (criteri di valutazione);**
- ✓ **rispetto dei principi di corretta liquidazione;**
- ✓ **bilanci intermedi (usuali “formalità”).**

LIQUIDAZIONE

[Artt. da 2484 a 2496 (s.p.a. e s.r.l.)]

Alla fine della liquidazione:

- ✓ “piano di riparto”;
- ✓ deposito delle somme non riscosse;
- ✓ cancellazione della società;
- ✓ deposito dei libri sociali.

TRASFORMAZIONE

[Artt. da 2498 a 2500 nonies (s.p.a.e s.r.l.)]

- ✓ **Determinazione del capitale sociale della società trasformata.**
- ✓ **Nel caso di trasformazione “progressiva” (da società di persone in società di capitali) il capitale “deve essere determinato sulla base dei valori attuali dell’attivo e del passivo”.**
- ✓ **Stima del patrimonio sociale.**

TRASFORMAZIONE

[Artt. da 2498 a 2500 nonies (s.p.a.e s.r.l.)]

N.B.

Ai fini della trasformazione non vi sono i presupposti per valutare l'avviamento (generato internamente) in quanto non vi è alcun trasferimento, da un soggetto ad altro soggetto, del patrimonio della società che si trasforma, ma unicamente l'adozione di un diverso tipo di organizzazione sotto un profilo societario.

FUSIONE E SCISSIONE

[Artt. da 2501 a 2505 quater (s.p.a.e s.r.l.)]

- ✓ **“Anzianità” della Situazione Patrimoniale (comprensiva del Conto Economico e della Nota Integrativa).**
- ✓ **Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di fusione o di scissione.**
- ✓ **Deposito del progetto per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese e presso la sede sociale (unitamente agli altri documenti).**
- ✓ **Deposito per l’iscrizione del verbale di Assemblea Straordinaria presso il Registro delle Imprese.**
- ✓ **Deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione o di scissione presso il Registro delle imprese.**